

FOGLIO INFORMATIVO

MUTUO CHIROGRAFARIO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE GARANTITO DAL FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (F.G.P.M.I.)

CONDIZIONI MASSIME IN VIGORE DAL 09 FEBBRAIO 2021 E VALIDE FINO A NUOVO AVVISO

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

Credimi S.p.A.

Sede legale e amministrativa: in Via Solferino, n. 36, 20121 Milano

P.IVA e C.F. 09171640965 - Iscritta al registro Imprese di Milano n° 09171640965

Albo ex art. 106 TUB n°31013.6 - Capitale sottoscritto e versato Euro 5.336.258,02

Telefono al quale il Cliente può rivolgersi per informazioni o per la conclusione del contratto: 800 195 195; Indirizzo

internet: www.credimi.com; indirizzo di posta elettronica credimi@legalmail.it

CHE COSA È CREDIMI FUTURO – FUTURO DIGITALE, IL MUTUO CHIROGRAFARIO PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE GARANTITO DAL FONDO GARANZIA PMI L. 662/96: CARATTERISTICHE E RISCHI

Il mutuo chirografario è un finanziamento avente durata di 5 anni (con periodo di pre-ammortamento e ammortamento) destinato a soddisfare esigenze di liquidità correlate all'attività aziendale (il "Finanziamento"). Il mutuo è definito chirografario perché non è assistito da garanzie reali (ipoteca, pegno). Il cliente rimborsa il Finanziamento con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso variabile. Le rate sono trimestrali.

Il Finanziamento è assistito dalla garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia per le PMI – Legge 662/96 e successive modifiche. Il Fondo nazionale di garanzia, ex Legge 662/96, è un fondo patrimoniale costituito dallo Stato Italiano e gestito da Mediocredito Centrale S.p.A., che fornisce garanzie di primo grado escutibili a prima richiesta, al fine di agevolare l'accesso al credito delle PMI in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa stessa.

Copertura della garanzia

Il Finanziamento è assistito da garanzia a prima richiesta in misura variabile tra il 80% ed il 90%, entro il massimale di 5 milioni di Euro per ogni impresa finanziata, ai sensi degli Aiuti sotto forma di garanzia sui prestiti – Punto 3.2. del Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid-19.

A cosa serve: il Finanziamento è destinato a soddisfare le esigenze di liquidità correlate all'attività aziendale (ad esempio pagamento fornitori).

Rischi del Finanziamento

Considerato che il Finanziamento è a tasso variabile, il rischio principale è che il tasso di interesse possa variare a scadenze prestabilite rispetto al tasso di partenza secondo le oscillazioni del parametro di riferimento con la conseguenza di un imprevedibile aumento dell'importo delle rate.

Qualora il cliente non rispetti le prescrizioni e i vincoli definiti dalla normativa di riferimento, la garanzia del Fondo può essere, su disposizione del soggetto gestore, revocata, con facoltà per Credimi di recedere dal contratto con conseguente obbligo del

cliente di rimborsare immediatamente a Credimi tutto il capitale nonché qualsiasi importo erogato e gli interessi ed ogni altra somma dovuta ai sensi del contratto.

A chi si rivolge: il finanziamento è riservato alle Micro ed alle Piccole/Medie Imprese (PMI) ed alle Mid Cap (imprese, diverse dalle PMI, con meno di 500 dipendenti) operanti in Italia; come stabilito dall'art. 13, comma 1, lettera b del Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020 (convertito nella Legge n. 40 del 5 giugno 2020) sono ammesse alla garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per le PMI anche le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. Per l'esatta definizione di PMI e di Mid Cap, dei requisiti necessari per l'accesso alla garanzia, dei settori economici ammessi, delle limitazioni agli investimenti materiali e immateriali nonché delle altre operazioni si rimanda al regolamento del **Fondo di Garanzia per le PMI Legge 662/96 e successive modifiche**, reperibile sul sito internet dell'ente gestore Mediocredito Centrale (<http://www.mcc.it>) ed alla sezione FAQ DL Liquidità (https://www.fondidigaranzia.it/wp-content/uploads/2020/05/20200724_faq-DL-Liquidit%C3%A0.pdf).

Il finanziamento è rivolto esclusivamente a **clienti "non consumatori"**.

Mutuo con *covenant*

Il Finanziamento prevede un *covenant* finanziario legato al raggiungimento o al mantenimento di determinati valori e parametri finanziari. In caso di mancato rispetto di tali parametri, lo Spread potrà subire un adeguamento in aumento come previsto nel contratto di finanziamento, con il rischio di un aumento dell'importo delle rate.

Offerta Fuori Sede - Soggetto Collocatore

Ragione Sociale
Nome e CognomeCod. Identificativo.....
Indirizzo Nr. Telefonico.....
Email.....
Iscrizione ad albo/elenco.....Nr.....
Qualifica

CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Mutuo a tasso variabile: 14,83% (tasso massimo; il TAEG effettivo è funzione della rischiosità della società finanziata)

calcolato al tasso massimo pari al 14,83% (indicizzato all'Euribor 3 mesi – media percentuale trimestre precedente maggiorato di uno Spread massimo pari a 14,83%) su un capitale di 100.000,00 € per la durata di 5 anni a rate trimestrali.

Per i mutui a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo; il TAEG è definito in funzione del rischio della società finanziata. Le condizioni applicate ad ogni singola Società sono riportate nel Documento di Sintesi (frontespizio del contratto).

| | VOCI | DESCRIZIONE |
|--------------|--|--|
| | Importo finanziabile | - minimo: 5.000€; - massimo: 5.500.000 €. |
| | Durata | Il periodo di restituzione del finanziamento è pari a 5 anni e si compone di: <ul style="list-style-type: none"> • Rata zero: decorrente dalla data di erogazione fino alla fine del trimestre solare di erogazione; • 1 anno di preammortamento; • 4 anni di ammortamento. |
| TASSI | Tasso di interesse nominale annuo | Tasso variabile: parametro di indicizzazione Euribor più Spread. Esempio di tasso finito di mutuo indicizzato all'Euribor 3 mesi – media percentuale trimestre precedente con Spread massimo di 10,90% (lo Spread effettivo è funzione della rischiosità della società finanziata). |
| | Parametro di indicizzazione / riferimento | Euribor a 3 (tre) mesi calcolato sulla base della media del trimestre precedente moltiplicato per il coefficiente 365/365. Qualora l'Euribor assuma un valore negativo, lo stesso Euribor sarà convenzionalmente considerato pari a zero: per effetto di ciò Credimi applicherà nei confronti del cliente un tasso di interesse pari allo Spread fino a quando l'Euribor non tornerà ad assumere un valore superiore a zero. |
| | Spread massimo | 10,90% |
| | Tasso di interesse applicabile dalla data di erogazione del Finanziamento | 10,90% Tale interesse (pari allo spread) è calcolato sull'importo del finanziamento e trattenuto da Credimi al momento dell'erogazione fino alla data di inizio del pre-ammortamento |
| | Tasso di interesse di preammortamento | pari al tasso di interesse nominale annuo |
| | Tasso di ritardo concordato | tasso di interesse applicato alla rata oggetto di ritardato pagamento per i giorni dell'effettivo ritardo; |

| | | |
|------------------------------|---|--|
| | Tasso di ritardo non concordato (tasso di mora) | tasso di interesse applicato alla rata oggetto di ritardato pagamento maggiorato di 10 punti percentuali (p.p) per i giorni dell'effettivo ritardo; |
| SPESE | Spese per la stipula del contratto: Commissioni di Erogazione trattenuta da Credimi al momento dell'erogazione | Fino ad un massimo del 15% dell'importo finanziato Tali commissioni si dividono in due componenti: Commissioni di attivazione Finanziamento pari al 4% dell'importo finanziato in linea capitale, che includono i costi di censimento del cliente, i costi di istruttoria relativi al Finanziamento, i costi di ottenimento della provvista e i costi per il supporto nella predisposizione della richiesta di garanzia al Fondo di Garanzia per le PMI; Commissioni di gestione Finanziamento fino ad un massimo dell'11% dell'importo finanziato in linea capitale che includono a titolo esemplificativo: la remunerazione della provvista, i costi di monitoraggio del credito e della garanzia |
| | Spese di insoluto per mancato addebito delle rate per incapacienza del conto corrente del cliente | 20 Euro per ogni insoluto ricevuto da Credimi |
| | Ritardo concordato | Spese di gestione ritardo: fino a un massimo del 1% dell'importo della rata per ciascun mese, o frazione di mese, di ritardo. |
| | Ritardo non concordato | Spese di gestione ritardo: fino a un massimo di 1,5% dell'importo anticipato per ciascun mese, o frazione di mese, di ritardo. Spese di recupero crediti: se il cliente non paga la rata, Credimi, in mancanza di un accordo tra le parti entro 30 giorni dalla data di scadenza della stessa, sarà costretta ad intraprendere iniziative legali per il recupero del proprio credito. In tal caso Credimi addebiterà al cliente le spese di gestione del ritardo, gli interessi di ritardo non concordato, ed il 5% del valore del capitale residuo dovuto a titolo di spese di recupero del credito, fino ad un massimo di 5.000 complessivi. |
| | Canone di utilizzo della piattaforma | In sede di erogazione, al cliente sarà addebitato il canone mensile di utilizzo della piattaforma; tale canone, addebitato con SDD, sarà pari all'importo annuale calcolato come somma di 12 canoni mensili; in seguito, il rapporto si intenderà rinnovato e Credimi procederà all'addebito dei canoni per ulteriori 12 mensilità. Il canone è pari a €10,00 al mese. Qualora tale canone sia già stato pagato per un altro rapporto di Finanziamento in essere con Credimi, non sarà addebitato. |
| PIANO DI AMMORTAMENTO | Tipo di ammortamento | progressivo ("francese") |
| | Tipologia di rata | <ul style="list-style-type: none"> • Rata Zero e Pre-ammortamento: soli interessi • Ammortamento: capitale ed interessi |

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Periodicità delle rate | trimestrale |
|-------------------------------|-------------|

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del documento di sintesi e del piano di ammortamento personalizzato allegato al Contratto di Finanziamento.

| CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA TRIMESTRALE | | | | |
|--|------------------------------|--------------------------|---|---|
| Tasso variabile Euribor 3 mesi/365 | | | | |
| | Tasso di interesse applicato | Durata del finanziamento | Importo della rata in ammortamento per un capitale di: € 100.000,00 | Importo della rata in pre-ammortamento per un capitale di: € 100.000,00 |
| Esempio | 5% | 5 anni | 6.934,88 | 1.260,27 |
| Ipotesi di aumento del parametro di riferimento del 2% | 7% | | 7.220,26 | 1764,28 |
| | | | | |

Qualora l'Euribor assuma un valore negativo, lo stesso Euribor sarà convenzionalmente considerato pari a zero: per effetto di ciò Credimi applicherà nei confronti del cliente un tasso di interesse pari allo Spread fino a quando l'Euribor non tornerà ad assumere un valore superiore a zero.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato sul sito internet www.credimi.com.

| TEMPI DI EROGAZIONE | |
|-----------------------------------|---|
| Durata dell'istruttoria | Il tempo massimo che può intercorrere tra la richiesta di finanziamento alla delibera e la stipula del contratto è pari a 90 giorni. |
| Disponibilità dell'importo | L'erogazione del finanziamento è condizionata alla comunicazione per iscritto dell'ammissione alla Garanzia da parte del Fondo di Garanzia. Il finanziamento è erogato entro il termine di quindici giorni successivi alla data più recente tra la stipula del contratto di Finanziamento e la comunicazione di ammissione alla Garanzia da parte del Fondo Garanzia ovvero in data successiva per accordo fra le parti. |

ESTINZIONE ANTICIPATA, CHIUSURA RAPPORTO E RECLAMI

ESTINZIONE ANTICIPATA

Il Cliente, previa comunicazione scritta a Credimi con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso, potrà su base volontaria effettuare il rimborso anticipato, in tutto o in parte, del Finanziamento in linea capitale e interessi – ivi inclusi quelli moratori – a condizione che:

- la richiesta pervenga a partire dal diciottesimo mese successivo alla data di erogazione;

tel (+39) 800 195 195
email info@credimi.com
web www.credimi.com

Credimi S.p.A. Sede legale: Via Solferino, n.36 20121 Milano · P.IVA e C.F. 09171640965 · Registro Imprese di Milano n°09171640965 · Intermediario Finanziario autorizzato da Banca d'Italia e iscritto all'Albo ex art. 106 TUB n°78, codice meccanografico 31013.6 · Capitale sottoscritto e versato € 5.336.258,02

- In caso di **estinzione totale** dovranno essere versate a Credimi le somme alla stessa dovute, pari alla sommatoria delle quote capitale residue e degli interessi maturati e non pagati (di seguito anche “Debito Residuo”) maggiorate di una **commissione del 2%**, a cui viene dedotta la quota parte delle Commissioni di gestione Finanziamento non maturate (calcolate sulla base della durata residua del Finanziamento). Di seguito la formula esemplificativa per il calcolo del costo di rimborso anticipato:

- $$\text{Importo restituzione} = (\text{Debito residuo} \times 1,02) - \frac{\text{importo finanziato} \times [\text{\$CommGest}] \times \text{trimestri residui}}{21}$$

dove:

- 21 sono le rate totali di rimborso del Finanziamento, di cui 1 Rata Zero, 4 Rate trimestrali relative al periodo di premortamento e 16 Rate trimestrali relative al periodo di ammortamento (come da Piano di ammortamento allegato);
- (Debito Residuo X 1,02) è pari al 100% dell'importo del Debito Residuo maggiorato della commissione pari al 2% sullo stesso importo
- Trimestri residui rappresentano il numero delle rate non pagate dal Beneficiario alla data di richiesta del rimborso anticipato
- in caso di estinzione parziale, questa sia effettuata per un minimo di Euro 5,000 e suoi multipli.

PORTABILITA' DEL MUTUO

Nel caso in cui, per rimborsare il Finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il cliente che sia una micro-impresa, come definita dall'art. 1, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

RISOLUZIONE

Credimi avrà diritto di dichiarare risolto il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile nel momento in cui il cliente riceva comunicazione scritta da parte di Credimi di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa: (i) nel caso di ritardo non concordato nel pagamento di una rata superiore a 30 giorni ovvero un ritardo superiore a 15 giorni per 3 rate consecutive, ovvero nel caso in cui il Beneficiario ha violato uno o più degli obblighi di cui all'articolo 6 del contratto; (ii) nel caso di difformità della reale situazione giuridica, economica e finanziaria, patrimoniale del Beneficiario rispetto a quella risultante dalla documentazione consegnata, o che sarà consegnata dal Beneficiario, anche periodicamente, al Finanziatore; (iii) al verificarsi di eventi atti a pregiudicare in maniera rilevante la situazione economica, finanziaria, patrimoniale od operativa del Beneficiario e tali da pregiudicare la capacità del Beneficiario di rimborsare regolarmente e puntualmente il Finanziamento; (iv) nel caso di incompletezza o non veridicità delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dal Beneficiario ai sensi dell'articolo 5 del contratto e tali da pregiudicare la capacità del Beneficiario di rimborsare regolarmente e puntualmente il Finanziamento. Resta fermo che il Finanziatore potrà esercitare l'azione di risoluzione del Contratto in ogni altro caso ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile.

RECESSO

Credimi ha il diritto di recedere dal Contratto nei seguenti casi:

- a) se il Beneficiario ha destinato, anche solo in parte, il mutuo a scopi diversi da quelli per i quali lo stesso è stato concesso;
- b) se sono stati promossi a carico del Beneficiario atti ingiuntivi, esecutivi o conservativi o lo stesso è divenuto insolvente per qualsiasi motivo od evento (solo a titolo esemplificativo, possono considerarsi motivi di recesso: l'elevazione di protesti, la richiesta di ammissione o comunque l'apertura di procedure concorsuali, l'avvio di piani di risanamento ex art. 182-bis della Legge Fallimentare o di procedure aventi effetti analoghi a quelli delle procedure concorsuali, segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia);
- c) se la rivalsa in ordine alle somme a qualsiasi titolo versate per conto del Beneficiario trova impedimento in disposizioni di legge;

tel (+39) 800 195 195
email info@credimi.com
web www.credimi.com

Credimi S.p.A. Sede legale: Via Solferino, n.36 20121 Milano · P.IVA e C.F. 09171640965 · Registro Imprese di Milano n°09171640965 · Intermediario Finanziario autorizzato da Banca d'Italia e iscritto all'Albo ex art. 106 TUB n°78, codice meccanografico 31013.6 · Capitale sottoscritto e versato € 5.336.258,02

- d) al venir meno, per qualsiasi motivo, della Garanzia del Fondo di Garanzia;
- e) in caso di condanne penali a carico degli amministratori del Beneficiario per fattispecie di reato rilevanti per lo svolgimento delle attività imprenditoriali del Beneficiario;
- f) se il Beneficiario è posto in liquidazione volontaria, ovvero cessa l'attività imprenditoriale;
- g) se il Beneficiario non registra il bilancio presso la Camera di Commercio entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla chiusura contabile;
- h) nel caso in cui, in relazione ad un rapporto contrattuale in essere tra il Beneficiario e Credimi avente per oggetto operazioni di factoring di crediti vantati dal Beneficiario, il 5% delle somme da rimborsare sia scaduto da oltre 90 giorni rispetto all'esposizione totale in bonis (cross-default interno);
- i) nel caso in cui il rapporto tra la rata fissa del presente Finanziamento (nel periodo di ammortamento) e l'EBITDA (come definito nell'articolo 8 del contratto sia superiore al 50%;
- j) nel caso in cui il rapporto tra utilizzato e accordato, utilizzando i dati ricavabili dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia, sia superiore al 100% per 3 mesi consecutivi;
- k) se il Patrimonio netto diventa negativo.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO

Nel caso di scioglimento del contratto, la liquidazione del rapporto viene effettuata entro 15 giorni dalla data di efficacia dello scioglimento.

RECLAMI

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e Credimi, il reclamo va inviato per iscritto all'Ufficio Reclami a mezzo posta raccomandata con R.R. all'indirizzo di Credimi S.p.A., Via Turati 29, Milano, c.a. Ufficio Reclami, o a mezzo posta elettronica alla casella reclami@credimi.com. Credimi deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il predetto termine di 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'Ufficio reclami di Credimi al numero di telefono sopra riportato. La Guida pratica che riassume le informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario e il modulo per ricorrere all'Arbitro sono scaricabili dal sito www.arbitrobancariofinanziario.it o dal sito www.credimi.com.

La presentazione del reclamo e l'eventuale ricorso all'ABF non privano comunque il cliente del diritto di adire l'Autorità Giudiziaria competente. A tal proposito, si evidenzia che al fine di adire l'Autorità Giudiziaria è necessario esperire preliminarmente il procedimento di mediazione di cui al D.Lgs.28/2010 e che, qualora sia stato presentato ricorso all'ABF nelle modalità indicate ai punti che precedono, il procedimento di mediazione si ha per attuato.

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie e in relazione all'obbligo di cui al citato Decreto di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente e Credimi possono anche ricorrere:

- al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto all'intermediario;
- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

LEGENDA ESPLICATIVA DELLE PRINCIPALI NOZIONI RIPORTATE NEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO

| | |
|--|--|
| Istruttoria | Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo. |
| Parametro di indicizzazione (per i mutui da tasso variabile) | Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse. |
| Piano di ammortamento | Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto. |

| | |
|---|--|
| Piano di ammortamento "francese" | Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta. |
| Preammortamento | Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi. |
| Quota capitale | Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito. |
| Quota interessi | Quota della rata costituita dagli interessi maturati. |
| Spread | Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione. |
| Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) | Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. |
| Tasso di interesse di preammortamento | Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dall'erogazione alla prima rata trimestrale. |
| Tasso di interesse nominale annuo | Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. |
| Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore. |
| Tasso di ritardo non concordato (Tasso di mora) | Tasso applicabile in caso di ritardo non concordato del pagamento delle rate. |
| Trimestre solare | Si intende un periodo di tre mesi che termina il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre |